



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 358

del 21 SET. 2017

Oggetto: Federazione Italiana Danza Sportiva: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Commissione Federale Atleti, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D9

Conoscenza:

Consegnata il: 27 SET. 2017

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

gh

gh

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

358

Riunione del

21 SET. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Danza Sportiva;

VISTA la nota prot. n. 552 del 14 febbraio 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Commissione Federale Atleti, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 gennaio 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Commissione Federale Atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 gennaio 2017.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n. 1.....
Deliberazione n. 358.....
Riunione del 21 SET. 2017ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 15 SET. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Danza Sportiva**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Commissione Federale Atleti ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, con nota prot. n. 552 del 14 febbraio 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Commissione Federale Atleti, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 gennaio 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbri

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

97



COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

della Federazione Italiana Danza Sportiva

Articolo 1 – Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI è costituita, presso la Federazione Italiana Danza Sportiva, la Commissione Federale Atleti (CFA).

Articolo 2 – Composizione

1. La Commissione è composta di diritto:
 - dai Consiglieri, in quota atleti, membri degli organi direttivi della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
 - dagli atleti appartenenti alla Federazione eletti nel Consiglio Nazionale e/o Nella Giunta Nazionale del CONI.
2. La Commissione, nella composizione, viene integrata fino ad un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stesa eventualmente anche in rappresentanza di discipline non presenti.
3. L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dalle elezioni dei membri di diritto di cui al precedente comma.
4. Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 3 – Requisiti

1. I Componenti della CFA devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 4° del d.lgs. 23 luglio 1999 n.242, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Olimpici, ovvero ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI in riferimento a quanto previsto dall'art. 34 comma 2 dello Statuto CONI.

Articolo 4 – Durata dell'incarico

1. I Componenti della CFA restano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

Articolo 5 – Competenze

1. La CFA ha il compito di contribuire alla diffusione della danza sportiva e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi F.I.D.S. al fine di adottare ed applicare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la CFA:
 - a) provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali;

97



- b) provvede a portare all'attenzione dei competenti Organi della F.I.D.S., tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale, i punti di vista e le istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della FIDS;
- c) provvede a tenere i contatti ed a coordinarsi con la Commissione Nazionale Atleti;
- d) assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della FIDS;
- e) propone al Consiglio Federale la candidatura per la nomina di rappresentanti degli atleti all'interno della Commissione Atleti della WDSF;
- f) tiene i contatti e si coordina con la Commissione Atleti della WDSF;
- g) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, anche in coordinazione con la Commissione Nazionale Atleti, in merito a:
 - formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
 - sport di alta competizione e sua organizzazione;
 - scienza dello sport e allenamento moderno;
 - tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche del doping;
- h) svolge ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Articolo 6 – Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni

1. La CFA si riunisce almeno 1 volta l'anno:

- a) su convocazione del Presidente;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

2. La convocazione della Commissione è atto rimesso al Presidente della stessa o a chi, in sua vece, ne esercita le funzioni.

3. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del Presidente o del suo sostituto, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

4. La CFA è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti

5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione, dipendente della FIDS messo a disposizione dalla Segreteria Generale.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 7 – Presidente della Commissione Federale Atleti

7.1 Il Presidente della CFA è eletto tra i suoi membri con la maggioranza dei due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda.

7.2 I due atleti presenti in Consiglio Federale ricoprono il ruolo di Vicepresidente della CFA; è primo Vicepresidente il più anziano per tesseramento alla FIDS tra i due.

7.3 Il Presidente della CFA presiede la Commissione e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.

7.4 In caso di impedimento viene sostituito dal primo Vicepresidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal secondo Vicepresidente.

Articolo 8 – Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e dei Comitato Esecutivo

8.1 La CFA è supportata da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dalla Federazione, che ne sopporta le spese.

8.2 La Federazione sopporta del pari le altre spese di funzionamento della CFA, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione per la partecipazione alle relative riunioni.

